



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Roma, 8 marzo 2011

*Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati
Via Arenula, 71
00186 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0003175

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello – svolgimento di doppia attività da parte di un agrotecnico laureato – regime previdenziale.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine al regime previdenziale applicabile alla figura professionale dell'agrotecnico laureato che svolga, oltre all'attività libero professionale, in via prevalente, un'altra attività di tipo autonomo.

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 1996 tale categoria professionale è obbligata all'iscrizione presso l'apposita gestione previdenziale costituita presso l'ENPAIA, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 25, L. n. 335/1995 e del successivo D.Lgs n. 103/1996, alle quali ha fatto seguito il regolamento dell'ENPAIA che ha istituito l'apposita gestione separata presso l'Ente medesimo.

Le richiamate norme hanno mirato ad estendere la tutela previdenziale a quelle categorie per le quali l'esercizio della relativa attività professionale era già subordinata all'iscrizione in appositi albi o elenchi e per le quali non era prevista alcuna copertura previdenziale.

Per quanto in particolare concerne la categoria degli agrotecnici, l'iscrizione all'apposito albo è regolata dalla L. n. 251/1986, che all'art. 11 declina le attività per il cui esercizio è richiesto l'obbligo di iscrizione allo stesso albo.

Premesso quanto sopra, relativamente all'inquadramento normativo della fattispecie in esame, si precisa che l'istante chiede se i redditi derivanti dall'attività svolta in via secondaria debbono essere assoggettati alla contribuzione prevista per la gestione separata presso l'ENPAIA, ovvero presso la gestione separata presso l'INPS.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche Previdenziali e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Lo svolgimento di un'attività secondaria rispetto ad un'attività espletata in via principale dall'agrotecnico può comportare l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell'INPS, di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, ovvero l'imputazione del reddito nell'ambito della gestione separata presso l'ENPAIA, di cui al regolamento del medesimo Ente entrato in vigore dal 1° gennaio 2009.

L'elemento che discrimina l'iscrizione presso l'una o l'altra gestione separata è il tipo di attività che viene svolta in via secondaria: se riguarda un'attività per il cui esercizio è prevista l'iscrizione presso l'apposito albo degli agrotecnici di cui all'art. 11 sopra richiamato, ovvero se concerne un'attività diversa, per la quale non è richiesto l'obbligo di iscrizione presso il suddetto albo.

Nel caso in cui il reddito derivi dallo svolgimento di un'attività rientrante nella norma di cui all'art. 11 citato, il medesimo andrà a confluire nella gestione separata presso l'ENPAIA, con aumento del relativo montante contributivo ai fini previdenziali.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

VM